



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5080 Prot.

N° 2 Reg. Delib.

N° Reg. Pubblic.

**OGGETTO: A SEGUITO DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 03.02.2003 PER ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI LOMAGNA, AI SENSI DELLA LEGGE N.447 DEL 26.10.1995: ESAME DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO IN PAROLA.**

L'anno DUEMILAQUATTRO addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21.00, nella sede prefissata nell'O.d.G. – Aula Consiliare – Via F.lli Kennedy n. 20.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
1	VIGORELLI Fabio Celso		X
2	BONANOMI Piermarino	X	
3	MORNATI Bruno	X	
4	MAGGIONI Enrico	X	
5	TIEZZI Irio	X	
6	MUNAO' Giuseppe	X	
7	BRIVIO Angelo	X	
8	SIRONI Alfonso	X	
9	BERETTA Daniele	X	
10	MAZZA Giulia	X	
11	FUGAZZA Giordano	X	
12	CEREDA Carlo Ildefonso	X	
13	MANTOVANI Emma Maria	X	
14	PANZERI Enrico	X	
15	GUARINI Antonio Ivano	X	
16	GRASSI Ezio	X	
17	MANDELLI Renato	X	
	<b>Totale N°</b>	<b>16</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Scalabrin Dr. Oreste**

Il Sig. **Bonanomi Piermarino - Vice-Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di C.C. n. 2 del 29.03.2004

OGGETTO: A seguito deliberazione C.C. n.2 del 03.02.2003 per adozione Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Lomagna, ai sensi della Legge n.447 del 26.10.1995: esame delle osservazioni presentate ed approvazione definitiva del Piano in parola.

---

## IL VICE SINDACO PRESIDENTE

Premette che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 03.02.2003 "Esame ed adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Lomagna ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995", esecutiva, aveva:

adottato il Piano di Zonizzazione Acustica (ricordando che l'Amministrazione di Lomagna aveva debitamente incaricato, per la relativa predisposizione, la NOVICON S.A.S. con sede in Monte Marengo (LC), C.F. e P.I. 01816500134 - Ente incaricato per il rilascio di notificazioni CEE), elaborato con riguardo alle norme di cui:

- L. 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- L.R. 10/08/2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"

dovendosi altresì far riferimento al D.G.R. 8/03/2002 n. 7/8313 su BURL n. 12 S.O. del 12/03/2002, nonché al D.G.R. 12/07/2002 n. 7/9776 su BURL n. 29 S.O. del 15/07/2002, come da seguenti documenti, intesi a costituire parti integranti e sostanziali della deliberazione di adozione, documenti che ora si danno semplicemente per richiamati, senza necessità di essere ulteriormente compiegati:

- Relazione Tecnica, classificazione acustica;
- PZA Tav. A foglio 1/2;
- PZA Tav. B foglio 2/2;

Fa presene che sono state rispettate le procedure di adozione, così da definire nella seduta odierna la definitiva approvazione, della classificazione acustica di cui all'art. 3 L.R. 13/2001 mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (26.03.2003) e notizia sul B.U.R.L. (serie inserzioni n. 13 del 26.03.2003) con contestuale trasmissione (26.03.2003) all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (con sede in Oggiono) ed a n. 5 Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri (da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, precisando che nel caso di infruttuosa scadenza i pareri si intendono resi in senso favorevole) con possibilità da parte di chiunque di presentare osservazione nei termini di rito (30 gg. rispetto agli iniziali 30 gg.);

Dà conto del fatto che, nei termini previsti dalle norme di riferimento, sono state prodotte le seguenti tre osservazioni da parte di privati (con riguardo ai Comuni limitrofi che risultavano, Usmate Velate, Osnago, Missaglia, Carnate, Casatenovo, l'unico che ha risposto, esprimendo peraltro parere favorevole, risulta il Comune di Usmate Velate mediante deliberazione di G.C. n. 39 del 01.04.2003 come da nota pervenuta al ns. prot. n. 5180 del 19.04.2003), il tutto come da documentazione mantenuta agli atti comunali e comunque visionabile, da parte di chiunque fosse interessato. presso l'Ufficio tecnico:

- in data 22.05.2003 (prot. 6417) è stato prodotto dalla Società MARCEGAGLIA SPA un unico documento relativo alla proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale, composto, nel complesso, da n. 5 osservazioni;
- in data 23.05.2003 (prot. 6466) è stato prodotto da un gruppo di cittadini residenti a Lomagna il documento avente ad oggetto: "Osservazione al piano di zonizzazione acustica adottato dal Consiglio comunale in data 03/02/03 – Delibera nr. 2";
- in data 24.05.2003 (prot. 6519) è stato prodotto dalla Società PEG PEREGO SPA di Arcore un documento recante una osservazione al Piano di zonizzazione acustica ;

Evidenzia che la già indicata NOVICON S.A.S. (oggi rappresentata dall'Ing. Federico Monti, che andrà a fornire tutti gli eventuali chiarimenti richiesti) ha fatto pervenire in data 31.07.2003 prot. 9173 il documento:

"ANALISI DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PERVENUTE EL COMUNE" – LUGLIO 2003 ( ALLEGATO "A" - presente deliberazione) dove vengono indicate le disamine e le analisi delle predette tre osservazioni, a termini delle quali si indica che:

- l'osservazione propugnata da MARCEGAGLIA SPA possa essere accolta, con nuova ipotesi di classificazione indicata nelle planimetrie compiegate (questa risulta la sola osservazione che si propone di accogliere, posto che fosse stata effettuata una scelta diversa rispetto alle altre industrie: in effetti risultava classe IV, mentre la classe prettamente industriale risulta la classe V; quindi si presuppone un accoglimento così da rendere la zona più omogenea, con una scelta che tiene anche conto del fatto che l'area di tale comparto risulti – storicamente— l'area industriale di Lomagna);
- l'osservazione propugnata da un gruppo di cittadini, per le motivazioni specificamente indicate, non possa essere accolta, per cui viene mantenuta la classificazione adottata;
- l'osservazione propugnata da PEG PEREGO SPA, per le motivazioni precisate, non possa essere accolta, per cui viene mantenuta la classificazione adottata;

Riferisce che già nel citato documento prodotto dalla NOVICON S.A.S. sono state prese in debita considerazione una serie di puntuali sollecitazioni/osservazioni, tenute in debito conto come se fossero delle vere e proprie prescrizioni, prodotte dall'A.R.P.A. di Oggiono (come da ns. prot. n. 4872 del 12.04.2003) evidenziando che l'A.R.P.A. di Oggiono aveva sospeso i tempi previsti dall'art. 3, co. 2, L.R. 13/2001, per cui tutta la produzione delle osservazioni integrative sono state analizzate e trasmesse da parte di NOVICON S.A.S. all'Ufficio Tecnico Comunale, da intendersi in forma di allegato al documento iniziale;

Precisa dunque che con nota pervenuta il 15.10.2003 al prot. 12479 l'A.R.P.A di Oggiono ha espresso un primo parere tecnico di competenza con tutta una serie di ulteriori caratterizzazioni , per cui sempre attraverso l'impulso, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la NOVICON S.A.S. ha prodotto in data 24.01.2004 prot. 985 (con appendice in data 3.02.2004 prot. 1444):  
UNA NUOVA "ANALISI DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PERVENUTA AL COMUNE - ALLEGATO AL DOCUMENTO DI LUGLIO 2003" – GENNAIO 2004 ( ALLEGATO "B" - presente deliberazione)

facendo pure, a seguire, pervenire:

- TAVOLA A foglio 1 / 2
- TAVOLA B foglio 2 / 2;

( ALLEGATO "C" - presente deliberazione)

Dichiara che la stesura definitiva della classificazioni acustica del territorio comunale di Lomagna deve considerarsi, a tutti effetti, quella prodotta dalla ditta incarica NOVICON S.A.S. in data 18.03.2004 con prot. 3506 ( ALLEGATO "D" - presente deliberazione) che si compone di:

- Tavola di azionamento acustico A - foglio 1 / 2 – rev. 3 marzo 2004, in scala 1:5000
- Tavola di azionamento acustico B - foglio 2 / 2 – rev. 3 marzo 2004, in scala 1:5000
- Tavola perimetro centro edificato – rev. 3 marzo 2004 – in scala 1:2000

con l'importante avvertenza che tale definitiva stesura risulta assolutamente rispettosa del conclusivo parere favorevole, espresso, complessivamente, al piano di zonizzazione acustica redatto dal Comune di Lomagna come da documento A.R.P.A. di Oggiono in data 24.02.2004, pervenuto al ns. prot. n. 2591 in data 01.03.2004, pure accettando quanto ribadito dall'A.R.P.A circa l'attribuzione della classe I all'attività produttiva dell'Azienda Agricola "Vigorelli Dario" di allevamento industriale di galline ovaiole (zona a confine del Comune di Casatenovo) che risulta incompatibile con i criteri di cui al D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/2002 (ALLEGATO "E" - presente deliberazione);

Avuta la parola il Consigliere Renato Mandelli del Gruppo di Minoranza Lista Civica "Lomagna che Vogliamo – Impegno Civico", lo stesso ricorda che nel febbraio del 2003, allorquando cioè venne adottato il Piano di Zonizzazione Acustica in parola, il Gruppo di Minoranza risultò sostanzialmente favorevole, considerato che la sollecitazione iniziale risaliva al 1995, per cui la "fotografia" della materia doveva considerarsi ormai matura, ma soprattutto a motivo del fatto che era parso che il Piano avesse raggiunto un giusto compromesso, valutato che in paese diverse industrie risultavano a ridosso delle zone residenziali;

Prosegue facendo presente che, d'altra parte, erano stati indicati e sottolineati due punti delicati: il primo riferito alla PEG e alla Lombarda Tubi, il secondo riguardante altre zone, nei pressi di Via Verdi, anch'esse a carattere industriale;

Ritiene che le scelte, come da ultimo individuate, penalizzino i Cittadini e penalizzino il Piano.

Ad esempio, si dice convinto del fatto che, con riguardo alle misurazioni/valori dei decibel lungo le Vie Moro e Carducci si potesse lasciare la classe IV; lo stesso discorso si può rifare per Via Verdi, solo la Jucker, ormai praticamente dismessa, risulta in classe V, mentre le restanti industrie sono identificate come classe IV: sarebbe dunque stato meglio ricomprendere l'intero comparto in classe IV, nell'ottica cioè di risolversi a favore della salute dei Cittadini: purtroppo è stato fatto esattamente l'opposto e l'intero comparto industriale è stato inserito in classe V;

Conclude facendo presente che gli aspetti sottolineati hanno peggiorato il Piano e pertanto, a nome del Gruppo di Minoranza, si dice contrario a questa impostazione;

L'Ing. Federico Monti ricorda che le linee guida regionali sono state redatte e impostate non solo sulla salute dei Cittadini – orientamento peraltro assolutamente giusto e doveroso – ma anche a salvaguardia delle zone produttive; ritiene, quale parere personale, che siano state effettuate delle scelte legittime e ciò in base alla propria consolidata esperienza;

Ricorda che, per quanto attiene alle misure fatte sul campo, bisogna rapportarsi a due valori: il limite assoluto ed il limite differenziale; le difficoltà risiedono non tanto nel limite assoluto, ma in quello differenziale, che risulta maggiormente penalizzante; ad esempio, ipotizzando una rumorosità con l'azienda in funzione, di 54db/classe IV, con una soglia di 40db a macchinari spenti, si identifica una differenza di 14db, mentre dovrebbe risultare contenuta all'interno di una soglia differenziale di 5db e pertanto sfiorando di 9db; tale meccanismo operativo è stato posto a tutela del cittadino, anche con riguardo alle singole sorgenti di rumore, che devono ammettere una ben determinata entità massima prestabilita, senza dimenticare che, pur non costituendo fotocopia del P.R.G., nel limite del possibile, bisogna, circa le scelte di pianificazione, rapportarsi con gli effettivi azionamenti;

Avuta la parola la Capogruppo di Minoranza Sig.ra Emma Maria Mantovani, la stessa vuole rimarcare il fatto che, pur essendo il Gruppo di Minoranza assolutamente attento alla salute dei Cittadini, per cui l'ambiente deve risultare il più possibile non rumoroso, ciò non significa che il Gruppo di Minoranza si possa dichiarare non contrario al fatto che le industrie possano fiorire sul territorio; ciò è possibile e lecito, ma devono essere posti in essere tutti i possibili correttivi;

L'Ing. Federico Monti ricorda che, a seguito della approvazione del Piano in parola, le aziende devono autovalutarsi, confrontandosi con i limiti della classificazione prevista; se così non fosse, dovrebbero attuare un Piano di risanamento, confrontandosi con l'A.R.P.A.; in ipotesi di difformità, anche il Cittadino deve agire sempre tramite l'A.R.P.A.;

Avuta la parola il Consigliere di Minoranza Enrico Panzeri, lo stesso premette che il territorio non può che evidenziare, inevitabilmente, determinati contrasti, con punti di rottura più o meno rilevanti; certamente un valido Piano di Zonizzazione avrebbe dovuto comportare un avvio di risanamento, con scelte attuali rispetto agli strumenti di oggi; posto che la situazione Jucker sia prossima allo zero, allora si sarebbe dovuto provvedere per far meno stridere determinati scenari in conflitto: cosa sarebbe costato propugnare la classe IV? Perché (al di là del limite differenziale che risulta un discorso molto tecnico e non facilmente comprensibile) è stata prescelta la classe V, che ammette limiti di emissioni, e ciò è un assurdo, ancora più pesanti?;

L'Ing. Federico Monti ritiene che si sia agito in sintonia con le linee guida regionali, avendo la Lombarda Tubi prodotto delle osservazioni sicuramente legittime; a livello personale, risulta convinto che la tutela del Cittadino non venga compromessa;

Il Consigliere Enrico Panzeri constata che non sono state fatte rilevazioni su quel particolare comparto, intervento in loco che forse ci stava, per cui ben non capisce perché non sia stata fatta, con ciò rivolgendosi - naturalmente più al politico che al tecnico; ritiene che il Comune avrebbe dovuto farsi carico, a proprie spese, di una puntuale indagine conoscitiva, verosimilmente con un costo contenuto, indagine che avrebbe costituito un punto di partenza per un ragionamento plausibile: quindi, slegandosi dall'aspetto squisitamente tecnico, è dell'avviso che il Comune avrebbe potuto fare una seria ed approfondita disamina che, purtroppo non è stata fatta;

Il Vicesindaco Presidente, anche in funzione della notevole partecipazione di pubblico, fa presente che ben possono sorgere delle legittime preoccupazioni; d'altra parte, visto che si sta parlando di rumore, è forse eccessivo incentrare ogni attenzione ed ogni preoccupazione sulle industrie, senza nulla dire circa il traffico, con, così ritiene, problematiche ben più particolari e negative; d'altra parte, correttamente, bisogna rifarsi a quanto è accaduto intorno agli anni 60, quando Lomagna contava su 1.600 abitanti o poco più: è stato quello che è avvenuto da allora, in verità non solo a Lomagna., essendosi il fenomeno sviluppatosi praticamente nell'intero nord, che ha determinato situazioni non facilmente gestibili, né allora né ora; ritiene che si possa fare una analogia con il codice della strada, che, come un P.R.G., detta e pone delle regole: per esempio, un limite di sessanta-ottanta Km/ora, poi dovendosi intervenire in ipotesi di difformità: come già è stato detto, l'Ente di riferimento, più che il Comune, è l'A.R.P.A. di Oggiono, per cui in modo assolutamente legittimo, un Cittadino può indirizzarsi ed intervenire con interessamento diretto presso tale Ente;

Prosegue facendo presente che, nello stesso tempo, politicamente, giova ricordare che il P.R.G. ha fatto delle scelte di fondo ben precise: in precedenza, le industrie risultavano a macchia di leopardo; orbene, può essere che il nuovo P.R.G. non abbia fatto miracoli, però ha affrontato il problema, alle condizioni ritenute più giuste, anche se non è detto di essere stati nel giusto; comunque, a livello generale, è intercorso un raggruppamento delle zone industriali, il più vicino possibile alle vie più importanti di comunicazione; quello della Lombarda Tubi, che si è insediata circa 40 anni fa, è un problema di diritto, non di rumorosità, posto che, al suo interno sono stati attuati metodi di lavoro che impongono un sensibile abbassamento di rumore, senza minimamente prendere in considerazione barriere acustiche, che sarebbero risultate delle strutture assolutamente abnormi, per cui, in definitiva, non è stato fatto alcun trattamento di favore, è semplicemente intercorsa una soluzione paritaria alle altre industrie;

Avuta la parola il Consigliere di Minoranza Ezio Grassi, lo stesso ricorda che, in ambito di Consulta, in varie occasioni, sono state avanzate le stesse osservazioni già prodotte dal collega Consigliere Renato Mandelli; basarsi cioè sulla fotografia dell'esistente può anche star bene, vediamo però di non peggiorare la situazione; indubbiamente scelte in contesti "nuovi" sarebbero ben diversi, mentre nel caso concreto si sarebbero dovute conciliare/contemperare determinate particolari problematiche con le normative di riferimento;

L'Ing. Federico Monti, a titolo personale, contesta che, tecnicamente, si possa argomentare che sia scaturito un Piano decisamente peggiorativo, essendo stato ultimato con cura ed attenzione; d'altra parte l'Ente preposto risulta l'A.R.P.A. di Oggiono che ha validissimi tecnici in campo acustico, veramente capaci, assicurando che tutte le varie sollecitazioni/osservazioni prodotte dall'A.R.P.A., come già ricordato, sono state tutte accettate incondizionatamente, come vere e proprie prescrizioni; non bisogna dimenticare che il Piano in discussione è nato quando ancora non erano state prodotte le linee guida da parte della regione Lombardia; conclude ribadendo che, come già rimarcato, si è dovuto inevitabilmente privilegiare una scelta di diritto, posto che, nel contesto di riferimento, le argomentazioni prodotte risultavano ben difficilmente contestabili;

\*\*\*\*\*

Quale importante avvertenza si segnala che, a questo punto, il Consigliere Renato Mandelli decide di assentarsi dall'aula, a titolo personale, rientrando tra le persone che hanno avanzato una osservazione, per cui - da questo momento in avanti - i componenti presenti risultano 15;

\*\*\*\*\*

Il Vice Sindaco Presidente, conseguentemente, segnala di doversi, a livello preliminare, decidere sulle Osservazione presentate ad impulso privato, già meglio identificate, facendo proprie le motivazioni in dettaglio prodotte dalla ditta incaricata NOVICON S.A.S. all'interno dei documenti relativi, dichiarando di doversi accettare integralmente tutte le osservazioni/prescrizioni prodotte dall'A.R.P.A., formulando proposta di deliberazione intesa ad identificare quattro votazioni preliminari, per poi provvedere all'approvazione, a titolo definitivo, del Piano di zonizzazione acustica già adottato con la citata deliberazione di C.C. N. 2 DEL 03.02.2003, alla luce e nel rispetto delle precedenti votazioni, in funzione delle esplicitazioni già meglio espresse;

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni in materia comunque di riferimento, specie con richiamo a quanto previsto dalla L.R. 13/2001;

Visto il vigente Statuto Comunale, in particolare gli artt.32, 38, 39;

Vista la deliberazione di C.C. n. 2 del 03.02.2003 "Esame ed adozione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Lomagna ai sensi della Legge 444 del 26.10.1995";

Vista l'attestazione di avvento deposito della deliberazione predetta relativa all'adozione del Piano di zonizzazione acustica a cura del Responsabile del Servizio – Settore del Territorio, comparto urbanistica - prot. 3720 del 24.03.2004;

Preso atto del parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal competente Responsabile del Servizio – Settore del Territorio, ai sensi dell'art.49, co.1, D. Lgs. n.267/2000 vigente T.U.O.E.L.;

\*\*\*\*\*

#### PRIMA VOTAZIONE

Riferita alla osservazione prodotta dalla Società MARCEGAGLIA SPA da documento relativo alla proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale, composto, nel complesso, da n. 5 osservazioni;

Visto l'art.72, co.1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Dato atto che risultano presenti n. 15 componenti che potranno partecipare alla votazione;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale ha espresso la volontà di astenersi dal voto;

Atteso dunque che risultano n.15 i partecipanti alla votazione, con voti, espressi nelle forme di legge, n.11 favorevoli e n.4 contrari (per il Gruppo di Minoranza: Consiglieri Emma Maria Mantovani, Enrico Panzeri, Antonio Ivano Guarini, Ezio Grassi, in base alle motivazioni già meglio espresse );

#### DELIBERA

1) Fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate ed assentite, assumere la decisione di ACCOGLIERE l'osservazione in parola, con nuova ipotesi di classificazione indicata nelle relative planimetrie, facendo proprie le motivazioni prodotte dalla ditta incaricata NOVICON S.A.S.

\*\*\*\*\*

## SECONDA VOTAZIONE

Riferita all'osservazione prodotta da un gruppo di cittadini residenti a Lomagna come da documento avente ad oggetto: "Osservazione al piano di zonizzazione acustica adottato dal Consiglio comunale in data 03/02/03 – Delibera nr. 2";

Visto l'art.72, co.1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Dato atto che risultano presenti n. 15 componenti che potranno partecipare alla votazione;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale ha espresso la volontà di astenersi dal voto;

Atteso dunque che risultano n.15 i partecipanti alla votazione, con voti, espressi nelle forme di legge, n.11 favorevoli e n.4 contrari (per il Gruppo di Minoranza: Consiglieri Emma Maria Mantovani, Enrico Panzeri, Antonio Ivano Guarini, Ezio Grassi, in base alle motivazioni già meglio espresse );

## DELIBERA

1) Fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate ed assentite, assumere la decisione, di NON ACCOGLIERE l'osservazione in parola facendo proprie le controdeduzioni prodotte dalla ditta incaricata NOVICON S.A.S.

\*\*\*\*\*

## TERZA VOTAZIONE

Riferita all'osservazione prodotta dalla Società PEG PEREGO SPA di Arcore come da documento recante una osservazione al Piano di zonizzazione acustica;

Visto l'art.72, co.1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Dato atto che risultano presenti n. 15 componenti che potranno partecipare alla votazione;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale ha espresso la volontà di astenersi dal voto;

Atteso dunque che risultano n. 15 i partecipanti alla votazione, con voti n. 15 favorevoli e n.0 contrari, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1) Fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate ed assentite, assumere la decisione, di NON ACCOGLIERE l'osservazione in parola facendo proprie le controdeduzioni prodotte dalla ditta incaricata NOVICON S.A.S.

\*\*\*\*\*

#### QUARTA VOTAZIONE

Riferita a tutte le osservazioni / prescrizioni prodotte dall'A.R.P.A di Oggiono, giusto parere favorevole, espresso, complessivamente, al piano di zonizzazione acustica redatto dal Comune di Lomagna come da documento A.R.P.A. di Oggiono in data 24.02.2004, pervenuto al ns. prot. n. 2591 in data 01.03.2004, pure accettando quanto ribadito dall'A.R.P.A circa l'attribuzione della classe I all'attività produttiva dell'Azienda Agricola "Vigorelli Dario" di allevamento industriale di galline ovaiole (zona a confine del Comune di Casatenovo) che risulta incompatibile con i criteri di cui al D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/2002;

Visto l'art.72, co.1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Dato atto che risultano presenti n. 15 componenti che potranno partecipare alla votazione;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale ha espresso la volontà di astenersi dal voto;

Atteso dunque che risultano n.15 i partecipanti alla votazione, con voti, espressi nelle forme di legge, n.11 favorevoli e n.4 contrari (per il Gruppo di Minoranza: Consiglieri Emma Maria Mantovani, Enrico Panzeri, Antonio Ivano Guarini, Ezio Grassi, in base alle motivazioni già meglio espresse );

## DELIBERA

1) Fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate ed assentite, ACCOGLIERE E RECEPIRE in modo incondizionato tutte le osservazioni/prescrizioni impartite dall'A.R.P.A. di Oggiono, pure accogliendo ed accettando quanto ribadito dall'A.R.P.A. circa l'attribuzione della classe I all'attività produttiva dell'Azienda Agricola "Vigorelli Dario" di allevamento industriale di galline ovaiole (zona a confine del Comune di Casatenovo) che risulta incompatibile con i criteri di cui al D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/2002;

\*\*\*\*\*

### QUINTA VOTAZIONE (FINALE)

A seguire il Vice Sindaco Presidente formula la proposta di deliberazione di doversi provvedere in via definitiva, nel complesso, il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Lomagna ai sensi della Legge 447 del 26.10.1995, giusto quanto previsto dalla L.R. 13/2001;

Il Capogruppo di Minoranza Sig.ra Emma Maria Mantovani produce specifico documento scritto, da intendersi quale dichiarazione di voto contrario da parte del Gruppo di Minoranza all'approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica nella sua stesura definitiva presentata nella seduta odierna del Consiglio Comunale (ALLEGATO "F" – presente deliberazione);

Visto l'art.72, co.1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Dato atto che risultano presenti n. 15 componenti che potranno partecipare alla votazione;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale ha espresso la volontà di astenersi dal voto;

Atteso dunque che risultano n.15 i partecipanti alla votazione, con voti, espressi nelle forme di legge, n.11 favorevoli e n.4 contrari (per il Gruppo di Minoranza: Consiglieri Emma Maria Mantovani, Enrico Panzeri, Antonio Ivano Guarini, Ezio Grassi, in base alla dichiarazione di voto contrario per l'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica da ALLEGARE alla presente deliberazione prodotta dal Capogruppo Sig.ra Emma Maria Mantovani);

DELIBERA

1) Fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate ed assentite, APPROVARE A TITOLO DEFINITIVO E NEL SUO COMPLESSO, IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (ricordando che l'Amministrazione di Lomagna aveva debitamente incaricato, per la relativa predisposizione, la NOVICON S.A.S. con sede in Monte Marengo (LC), C.F. e P.I. 01816500134 - Ente incaricato per il rilascio di notificazioni CEE), elaborato con riguardo alle norme di cui:

- L. 26/10/1985 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico"
  - L.R. 10/08/2001 n. 13 "norme in materia di inquinamento acustico"
- dovendosi altresì far riferimento al D.G.R. 8/03/2002 n. 7/8313 su BURL n. 12 S.O. del 12/03/2002, nonché al D.G.R. 12/07/2002 n. 7/9776 su BURL n. 29 S.O. del 15/07/2002, come da seguenti documenti, intesi a costituire parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, regolarmente ALLEGATI:
- Tavola di azionamento acustico A - foglio 1 / 2 - rev. 3 marzo 2004, in scala 1:5000
  - Tavola di azionamento acustico B - foglio 2 / 2 - rev. 3 marzo 2004, in scala 1:5000
  - Tavola perimetro centro edificato - rev. 3 marzo 2004 - in scala 1:2000

\*\*\*\*\*

Sancito che, con l'entrata in vigore della riforma costituzionale di cui L. 3/2001, è cessato il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti Locali, vengono inevitabilmente e conseguentemente considerati improduttivi di ogni effetto ed efficacia i commi 1 e 2 dell'art. 134 "Esecutività delle deliberazioni" di cui D. Lgs. 267/2000 vigente T.U.O.E.L., mentre trovano ancora applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 134 stesso.

\*\*\*\*\*

DOCUMENTI TECNICI COMPIEGATI:

ALLEGATI "A" - "B" - "C" - "D" - "E"

DICHIARAZIONE DI VOTO DA PARTE DEL GRUPPO DI MINORANZA

ALLEGATO "F"

*Dichiarazione di voto per l'approvazione del*

### **Piano di zonizzazione acustica**

Il gruppo consiliare "Impegno Civico-Lomagna che vogliamo" esprime parere contrario all' approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica nella sua stesura definitiva presentata nella seduta odierna del Consiglio Comunale.

La prima stesura del piano, presentata al Consiglio Comunale lo scorso anno, fu accolta favorevolmente dal nostro gruppo consiliare che espresse soddisfazione per la definizione dello studio da noi chiesto da molto tempo.

Noi consiglieri, votammo a favore dell' adozione del piano così come appariva nella prima stesura, chiedemmo inoltre, in quella sede, di apportare qualche eventuale modifica migliorativa, nella direzione di una maggiore tutela della qualità della vita dei cittadini, limitando il più possibile l'inquinamento da rumore.

Abbiamo proposto anche di istituire un ufficio di piano che si mettesse a disposizione dei cittadini che volessero dare suggerimenti o chiedere cambiamenti.

Oggi siamo chiamati ad esprimerci nel merito di un piano peggiorato cioè trasformato e modificato nella direzione opposta rispetto a quella da noi indicata che nasce dalla preoccupazione di proteggere al meglio la tranquillità dei cittadini.

29 marzo 2004

La capogruppo

*Enrica Teutonari*

*Documento protetto direttamente durante la seduta  
di Consiglio Comunale da allegare alle delibere  
zione C.C. n. 2 del 29.3.2004*

29.3.2004



*Walter Scalabrini  
Secret. Com. C.*



# COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2  
DEL 29.03.2004

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art.49 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, si riconosce la regolarità tecnica della deliberazione avente per oggetto: “A seguito deliberazione C.C. n.2 del 03.02.2003 per adozione Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Lomagna, ai sensi della Legge n.447 del 26.10.1995: esame delle osservazioni presentate ed approvazione definitiva del Piano in parola”, che verrà esaminata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.03.2004.

Lomagna, lì 27.03.2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE DEL TERRITORIO

Toluzzo Arch. Diego



ALLEGATO A ALLA DELIBERA <sup>CM</sup>  
c.c.  
N. 2 DEL 29/03/04



ORIGINALE

COMUNE DI LOMAGNA

31. LUG. 2003

PROT. N. 2713  
Col. 1 / Classo. 7 / Fasc.

# COMUNE DI LOMAGNA

**ANALISI DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO  
DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PERVENUTE  
AL COMUNE**

LUGLIO 2003

# INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	pag. 3
1.1 – DESCRIZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE	pag. 3
<b>2. ESAME OSSERVAZIONI</b>	pag. 5
2.1 – ANALISI OSSERVAZIONE N°1	pag. 6
2.2 – ANALISI OSSERVAZIONI N°2	pag. 7
2.3 – ANALISI OSSERVAZIONI N°3	pag. 8
<b>3. REVISIONE GENERALE</b>	pag. 9
3.1 – AMPIEZZA DELLE FASCE A RIDOSSO DELLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI	pag. 9
3.2 – MODIFICA RETINI UTILIZZATI	pag. 9
3.3 – CLASSIFICAZIONE ALTRE AREE PARTICOLARI	pag. 10
3.4 – NOTE	pag. 10
<b>4. PROCEDURE DI APPROVAZIONE</b>	pag. 11
<b>5. CONCLUSIONI</b>	pag. 12
<b>ALLEGATI</b>	pag. 13
OSSERVAZIONI PERVENUTE	



## 1. INTRODUZIONE

Oggetto del presente rapporto è la stesura delle controdeduzioni alle osservazioni, di privati cittadini e/o di aziende, sul Piano di Zonizzazione Acustica, pervenute al Comune di Lomagna.

### 1.1 – DESCRIZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Nelle Tabelle che seguono vengono indicate le osservazioni giunte al Comune con spiegate, in modo sintetico, le motivazioni portate dai vari soggetti "Mandatari" di tali note.

<b>N°</b>	<b>Prot. N°</b>	<b>Mandatario</b>	<b>Richieste</b>	<b>Osservazioni/Motivazioni</b>
1	N° 6417 del 22/05/03	MARCEGAGLIA S.P.A.	L'area di proprietà Lombarda Tubi deve essere classificata in classe V anziché in classe IV	Più consona alle indicazioni legislative. Area simile a quella di aziende confinanti classificate in classe V. Stabilimento insediato da circa 30 anni, prima delle aree residenziali

<b>N°</b>	<b>Prot. N°</b>	<b>Mandatario</b>	<b>Richieste</b>	<b>Osservazioni/Motivazioni</b>
2	N° 6466 del 23/05/2003	GRUPPO RESIDENTI VIA MILANO	Classificare i terreni di loro proprietà in classe II anziché in classe III. Oppure classificare in classe III tutto il territorio compreso tra via De Gasperi e Via Dante	Nessuna in particolare, masi fa riferimento a quanto indicato nei vari Decreti legislativi nonché nella delibera regionale n° VII/9776 del 2/7/2002.

<b>N°</b>	<b>Prot. N°</b>	<b>Mandatario</b>	<b>Richieste</b>	<b>Osservazioni/Motivazioni</b>
3	N° 6519 del 24/05/2003	PEG PEREGO S.P.A.	Classificare l'area di proprietà Peg Perego in classe VI anziché in classe V	L'area in oggetto e' prettamente industriale ed una classificazione inferiore a quanto richiesto potrebbe compromettere la normale attività produttiva

## **2. ESAME OSSERVAZIONI**

---

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Lomagna è stato redatto facendo riferimento a quanto indicato nella "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447 del 26.10.95 nonché a quanto indicato nella Legge Regionale n°13 del 10 agosto 2001, "Norme in materia di inquinamento acustico".

La Regione Lombardia ha emanato, mentre l'Amministrazione comunale già aveva previsto l'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Lomagna, la Delibera DGR. N° VII/9776 del 2/7/2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", cioè ha approvato le nuove linee guida da seguire nella scelta della classi di pari compatibilità acustica da attribuire al territorio comunale.

Tale situazione ha portato il Comune a scegliere di aspettare la successiva analisi delle pubbliche osservazioni da pubblici e/o privati cittadini prima di apportare eventuali modifiche alla classificazione adottata.

Quindi, con il presente documento, si vuole analizzare le osservazioni al piano di zonizzazione nonché le indicazioni delle nuove linee guida regionali cercando di compiere delle scelte conformi alle prescrizioni legislative, alla situazione attuale del territorio (vedi PRG) e rispondere alle proposte date dai cittadini.

Verranno analizzate e valutate le osservazioni oggetto del presente rapporto e verrà altresì riverificata l'idoneità dei criteri di analisi utilizzati nella predisposizione della classificazione acustica.

La prima situazione che salta subito all'occhio di chi deve analizzare i commenti dei cittadini, e' che le aziende sempre chiedono una classificazione più alta possibile (classe VI) mentre i residenti ne chiedono un'altra che sia la più bassa (classe II). Ed ognuno sempre riferisce le proprie motivazioni a quanto la legge indica per l'orientamento delle scelte.

Già da questa premessa si può quindi notare come non sia facile classificare nella maniera più consona le varie aree del territorio; le valutazioni sovente sono dettate da scelte di compromesso per poter tutelare la salute del cittadino e permettere una attività produttiva fondamentale per tutta la nostra società moderna.

Ricordiamo che le *Classi di destinazione d'uso del territorio*, come da Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14/11/97, sono le seguenti:

**CLASSE I : AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**

*Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc....*

**CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

*Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.*

**CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO**

*Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.*

**CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA**

*Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.*

**CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**

*Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.*

**CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**

*Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.*

## 2.1 – ANALISI OSSERVAZIONI N°1

Tale osservazione riportata dalla Marcegaglia S.P.A., di cui fa parte la Lombarda Tubi, è più che legittima.

L'azienda appartiene ad un complesso industriale uniforme e presente da molto tempo sul territorio.

Purtroppo negli anni sono sorte residenze confinanti con l'area industriale le cui caratteristiche sarebbero più simili a quelle di una classe III invece che di una classe IV.

Le osservazioni Marcegaglia, riguardo alle motivazioni che hanno portato il redattore del piano di zonizzazione acustica (Novicon) ad una classificazione in classe IV di alcune aree residenziali a sud di tale area industriali, sono corrette, quindi sarebbe corretto, per analogia, predisporre una fascia in classe IV che comprenda tutte le residenze confinanti con le industrie presenti, peraltro nate molto prima delle residenze.

Le aree residenziali possono identificarsi come aree a sviluppo promiscuo, industriale-residenziale, quindi essere classificate in classe IV.

Ricordiamo che, ai fini della tutela della salute dei cittadini residenti, tale scelta non comporta grandi differenze poiché le aziende sono sempre tenute al rispetto del più restrittivo limite differenziale che non dipende dalla classificazione adottata.

Riteniamo che tale osservazione possa essere accolta.

La nuova ipotesi di classificazione viene indicata nelle planimetrie allegate.

In caso alternativo, il Comune può scegliere di mantenere la classe III per le residenze confinante con la classe V dell'area industriale, prevedendo però contestualmente all'adozione della classificazione acustica anche dei piani di risanamento.

## 2.2 – ANALISI OSSERVAZIONE N°2

Come accennato nelle premesse, i cittadini residenti sempre chiedono una classificazione inferiore a quella attribuita.

Ritengo che nel caso specifico può anche essere vero che le proprietà citate nell'osservazione abbiano più le caratteristiche di una classe II anziché di una classe III, ma nelle scelte che vengono effettuate non si può fare riferimento soltanto ad alcune singole proprietà ma al contesto in cui esse sono allocate.

Tali proprietà sono molto prossime sia ad un'area industriale classificata in classe IV che ad un'area commerciale anch'essa classificata in classe IV. Sono anche vicine alla via Milano che ha flussi di traffico intensi e continui durante tutta la giornata.

Oltretutto da PRG hanno la stessa classificazione di tutte le altre aree residenziali di Lomagna che sono state classificate in classe III.

Il fine di una classificazione non è quello di valutare ogni singola proprietà presente sul territorio altrimenti si otterrebbe un frazionamento eccessivo ma soprattutto una non omogeneità che comporterebbe enormi difficoltà nel controllo delle immissioni sonore in ogni area del territorio.

Riteniamo che possa essere mantenuta la classificazione adottata.

### 2.3 – ANALISI OSSERVAZIONE N°3

L'osservazione Peg Perego e' invece opposta a quella dei cittadini residenti in via Dante.

Si chiede una classificazione più alta possibile tale da prevedere una classe VI per la proprietà aziendale.

Ribadiamo quanto già segnalato nella relazione di accompagnamento alla piano di zonizzazione; anche se alcune zone classificate in classe V potrebbero avere le caratteristiche tipiche della classe VI, chi effettua la suddivisione in classi deve sempre valutare il territorio nella sua globalità.

In tale situazione ci saremmo trovati di fronte al non facile problema della predisposizione di opportune fasce a classificazione intermedia, con limiti che si differenziano al massimo di 5 decibel.

La preoccupazione delle aziende e', giustamente, quella di non veder compromessa la propria attività produttiva dall'imposizione di limiti acustici troppo restrittivi. Una classe VI potrebbe significare, per esempio, la non applicazione del piu' restrittivo limite differenziale, quindi le aziende sempre chiedono tale classificazione per le proprie proprietà.

Ma il problema vero, per le aziende, non è comunque la classificazione della loro area industriale, ma delle aree residenziali ad essa contigue. Per tali zone non e' possibile, per legge, una classificazione in classe V o VI, quindi va tenuto presente che il rumore immesso, proveniente per esempio da una sorgente collocata in un'area industriale, deve essere contenuto nei limiti massimi, sia assoluti che differenziali, previsti per quella determinata zona acustica.

Le sorgenti devono rispettare i limiti di tutte le zone acustiche che sono interessate dalle loro emissioni sonore.

Tutto ciò per segnalare che, in questo caso specifico, le aree residenziali prossime alla Peg Perego sono state appositamente classificate in classe IV poiché confinanti con un'area industriale importante.

Solo una classificazione in classe V per le aree residenziale avrebbe permesso una classificazione in classe VI della proprietà Peg Perego, ma tale scenario non e' possibile poiché non permesso dai regolamenti applicativi per la redazione della zonizzazione acustica.

In conclusione, anche in tale caso, riteniamo che possa essere mantenuta la classificazione adottata.

### 3. REVISIONE GENERALE

Come segnalato nelle premesse, a seguito dell'emanazione della Delibera DGR. N° VII/9776 del 27/1/2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", sono necessarie alcune ulteriori modifiche al piano di zonizzazione acustica presentato al Comune di Lomagna nell'aprile del 2002.

#### 3.1 – AMPIEZZA DELLE FASCE A RIDOSSO DELLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI

L'ampiezza delle fasce in classe IV a ridosso delle principali arterie urbane e' stata ampliata fino a circa 40 m per lato:

- la parte di via Milano che sale dalla S.S. 36 e che arriva fino alla zona industriale
- la via Garcia Lorca
- la via del Mulino e la via Giotto

#### 3.2 – MODIFICA RETINI UTILIZZATI

Per ottemperare alle nuove indicazioni della Delibera Regionale, sono stati cambiati alcuni retini utilizzati per individuare le varie classi acustiche.

Per la colorazione delle varie zone a diversa classe si è utilizzata la seguente legenda:

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	GRIGIO	Piccoli punti, bassa densità
II	VERDE SCURO	Punti grossi, alta densità
III	GIALLO	Linee orizzontali, bassa densità
IV	ARANCIONE	Linee verticali, alta densità
V	ROSSO	Tratteggio incrociato, bassa densità
VI	BLU	Tratteggio incrociato, alta densità

#### 4. PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Di seguito si riporta quando indicato all'art. 3 della nuova Legge Regionale n°13 del 10/08/01.

<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p>(Procedure di approvazione della classificazione acustica)</p> <p>1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.</p> <p>2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine</p>	<p style="text-align: center;"><i>Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia</i></p> <p>i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.</p> <p>3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.</p> <p>4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.</p> <p>5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.</p> <p>6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.</p> <p>7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.</p> <p>8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla l.r. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.</p> <p style="text-align: right;">Art. 4</p>
---	---

## 5. CONCLUSIONI

---

In conclusione si ritiene che la prima osservazione possa essere accolta mentre le altre osservazioni comporterebbero scelte che non tengono conto dell'ambito territoriale globale; sarebbero soltanto scelte su misura per alcune singole proprietà.

In riferimento alle note dell'ARPA di Oggiono (vedi Vs protocollo n° 4872 del 12.04.2003), ribadiamo quanto già trasmesso al Comune:

- *Nota 1: ARPA chiede Fornitura di PRG (ed eventuale PUT, se presente) con indicazione della posizioni di Scuole, parchi ed aree protette:*  
Riteniamo che tale nota debba essere evasa dall'ufficio tecnico del Comune
  
- *Nota 2: ARPA chiede se si e' tenuto conto delle destinazioni d'uso dei Comuni confinanti:*  
La Novicon, durante le fasi di predisposizione della classificazione acustica, ha analizzato la zonizzazione del Comune di Osnago (unica che era presente) rendendo compatibili le aree confinanti tra i due Comuni. In riferimento agli altri Comuni confinanti, bisogna segnalare che sono state trasmesse alle varie Amministrazioni Comunali confinanti copie della classificazione adottata per osservazioni in merito alla compatibilità delle scelte intraprese.
  
- *Nota 3: ARPA chiede se le misure fonometriche effettuate nel 1995 sono compatibili con i Decreti emanati successivamente (DPCM 16.03.1998)*  
Le misure effettuate da Novicon sono conformi anche alle normative emanate successivamente al 1995, nonché alla UNI 9884 e UNI 1996, riportando altresì i valori dei livelli LN90 e LN10, come richiesto dalle nuove linee guida regionali (DGR. N° VII/9776 del 2.7.2002).
  
- *Nota 4: Descrizione degli insediamenti produttivi presenti sul territorio e comunicazione di aree destinate ad ospitare infrastrutture produttive operanti su 24 ore.*  
La descrizione degli insediamenti produttivi può essere compresa nella documentazione da inviare all'ARPA ed indicata ai commenti alla nota 1. La richiesta di aree destinate ad industrie operanti su 24 ore e' insolita nonché bizzarra poiché come può il Comune scegliere le aziende che possono fare i 3 turni? E se una azienda, non presente in un'area apposita, chiedesse di operare su 3 turni, avendone le caratteristiche per farlo (rispetto di tutte le indicazioni di legge e rispetto dei limiti acustici) come può il Comune dire di no poiché tale azienda non appartiene ad una data area del territorio?  
Ritengo che tale perplessita' vada comunicata all'ARPA.

COMUNE DI LOMAGNA  
Analisi Osservazioni al Piano di Zonizzazione Acustica

---


→ *Nota 5: Rilevante attività agricola nei campi, così come indicato nella relazione Novicon. ARPA chiede di evidenziare sulla planimetria le aree interessate da mezzi agricoli.*

In risposta all'Arpa, si può indicare che tutte le aree agricole classificate in Classe III prevedono costante impiego di mezzi agricoli mentre per quelle classificate in classe II l'impiego è più saltuario.

Se, a seguito dei chiarimenti forniti, l'ARPA provvederà a produrre osservazioni alla zonizzazione acustica, queste verranno analizzate e trasmesse all'ufficio tecnico comunale in forma di allegato al presente documento.

# ALLEGATI

## OSSERVAZIONI PERVENUTE



*[Handwritten signature]*  
3400

Spett.le  
**Comune di Lomagna**  
**Ufficio Tecnico**  
Via Kennedy  
Lomagna (LC)

**OGGETTO:** Osservazioni relative alla proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

Sulla base delle informazioni illustrate nella relazione tecnica "Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale" redatta nell'aprile 2002, prot. 4448, l'area di competenza dello stabilimento della Marcegaglia S.p.A. - Divisione Lombarda Tubi, è stata assegnata alla zona acustica corrispondente alla classe IV, così come definita dalla normativa.

### Osservazione n. 1

La definizione delle classi IV, V e VI fornita dalla normativa in vigore è la seguente:

- **classe IV - Aree di intensa attività umana** - "Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie"
- **classe V - Aree prevalentemente industriali** - "Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni"
- **classe VI - Aree esclusivamente industriali** - "Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi"

L'area di competenza della Marcegaglia S.p.A. è interamente occupata da insediamenti industriali, non sono presenti abitazioni, né attività commerciali o artigianali.

A pagina 21 della relazione tecnica di classificazione acustica, al paragrafo 3.3.5 si cita una "area industriale importante": di questa area lo stabilimento in oggetto è chiaramente parte integrante; per questo motivo si ritiene che da questa area la zona in oggetto non possa essere divisa nemmeno dal punto di vista acustico, specialmente in ragione della natura delle lavorazioni effettuate.



MARCEGAGLIA - LOMBARDA TUBI - PROFILIAS TUBI - BRILLI - NUOVA FOISIDERIA - HESCO - IRTIHO IORD - MARCEGAGLIA IMPIANTI



Sulla base delle considerazioni sopra riportate e sulla base delle indicazioni fornite dal documento "Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale", approvato con d.G.R. n. 7/9776 del 12/07/2002, si ritiene che l'area in esame presenti addirittura le caratteristiche di **classe VI**. Si trova peraltro conferma di questa affermazione anche a p. 21 della relazione tecnica di classificazione acustica del comune di Lomagna, dove, nel paragrafo relativo alla **classe VI**, la relazione tecnica recita: "La zona classificata in classe V potrebbe avere le caratteristiche tipiche di tale classe".

Tenuto conto delle indicazioni sopra riportate, si ritiene l'area in oggetto più propriamente classificabile, se non in classe VI, quantomeno in **classe V**. Le fasce di rispetto possono essere individuate esternamente rispetto a tale area, anche per le ragioni illustrate nel seguito (v. in particolare osservazioni n. 3 e 4), spostando la classe IV entro le attuali aree immediatamente adiacenti lo stabilimento e poste in classe III.

## Osservazione n. 2

L'area di competenza di altre proprietà, adiacente l'area in oggetto e ubicata immediatamente a sud-est della stessa, sulla quale sono insediati altri stabilimenti industriali, risulta appartenere alla classe V, senza che siano individuabili particolari e significative differenze nella natura e nella destinazione d'uso dell'area, rispetto all'area in oggetto.

La natura delle attività svolte dall'insediamento in oggetto, è prettamente industriale, di tipo metallurgico, precedentemente classificata dal PRG come zona D industriale, come comunicato peraltro all'azienda stessa dal Sindaco di Lomagna in data 20 ottobre 1992 (prot. 5923); il documento precedentemente citato contenente i criteri tecnici, tra le indicazioni relative alle casistiche di attribuzione della **classe V** recita: "[...] Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG", esattamente come l'area in questione.

## Osservazione n. 3

Lo stabilimento della Marcegaglia S.p.A. - Divisione Lombarda tubi è insediato nell'area da alcuni decenni, più precisamente dal 1975: l'assetto del territorio circostante lo stabilimento, al momento dell'insediamento, era molto diverso, in quanto nelle aree circostanti erano presenti soltanto appezzamenti di terreno agricolo. L'espansione delle aree residenziali dal centro del paese verso lo stabilimento si è avuta soltanto in una fase successiva: la "fisionomia acustica" dell'area sulla quale è sorta la zona residenziale, ubicata nelle immediate vicinanze di uno stabilimento metallurgico, era perciò già nota a priori.



per i motivi sopra illustrati si ritiene ingiustificato "penalizzare" lo stabilimento, che da più vecchia data si è insediato sul territorio.

Peraltro, seguendo l'iter di classificazione proposto dal documento citato nel retro, contenente i criteri per la classificazione (punto 7 - "Fasi di predisposizione della classificazione"), le prime aree da individuare sono proprio quelle relative alle classi I, V e VI, anche perché "facilmente desumibili dall'analisi del PRG".

## Osservazione n. 4

Riguardo la necessità prevista dalla normativa di introdurre adeguate fasce di rispetto, come riportato a p. 20 della relazione tecnica di classificazione, si ritiene inadeguato utilizzare, come "zona tampone" una zona che, per la tipologia delle lavorazioni effettuate, entra a pieno titolo nella definizione di "insediamento industriale" con le relative caratteristiche intrinseche di emissione sonora; ciò acquista forza maggiore se si considera la natura dello stabilimento industriale di tipo metallurgico.

Si ricorda inoltre che secondo quanto disposto dalla L.R. n. 13/2001, art. 2, comma 3, lettera c), "qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b) [evitare il contatto di aree i cui valori si discostino in misura superiore a 5 dB(A)], in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/95, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b)".

## Osservazione n. 5

Le considerazioni effettuate nel retro, relativamente allo spostamento della classe IV verso la zona residenziale posta a nord e ad ovest, trova giustificazione peraltro in quanto riportato a p. 21 della relazione tecnica di classificazione, per cui un'altra zona residenziale è stata associata alla classe IV: "inoltre un'unica zona residenziale è stata classificata in classe IV, quella posizionata nel centro della più ampia area industriale presente in Lomagna. Tale area residenziale è altresì circondata dalle vie Milano e Verdi che sono quelle con elevata densità di traffico sia leggero che pesante, di conseguenza, elevati livelli di immissione acustica". La zona residenziale posta immediatamente a nord dell'area dello stabilimento è anch'essa prossima alla medesima area industriale, nonché a via Milano, per cui troverebbe giustificazione un suo inserimento nella classe IV.






Le considerazioni sopra esposte si ritengono avvalorate dalla necessità di considerare lo stabilimento industriale non solo una mera "fonte di rumore" bensì prima di tutto una preziosa risorsa per la popolazione locale.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Lomagna, 20/05/03

**Marcegaglia S.p.A.**  
Divisione Lombarda Tubi





Egregio Ing.

**Vigorelli Fabio**

Sindaco del Comune di

**L O M A G N A**

Oggetto: **OSSERVAZIONE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 03/02/03 – Delibera nr. 2**

I sottoscritti :

Fumagalli Alessandro	- residente a Lomagna in Via Milano n. 29
Fumagalli Luigi	- residente a Lomagna in Via Dante n. 15
Maggioni Adriano	- residente a Lomagna in Via Dante n. 17
Mandelli Renato	- residente a Lomagna in Via Dante n. 11
Manganini Carlo	- residente a Lomagna in Via Dante n. 19/B
Manganini Mario	- residente a Lomagna in Via Dante n. 19/C
Reduzzi Alberto	- residente a Lomagna in Via Dante n. 13/B
Ruggeri Marco	- residente a Lomagna in Via Dante n. 9/A
Sala Giancarlo	- residente a Lomagna in Via Dante n. 9/B

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), che attribuisce alle regioni la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge medesima;

dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" spetta alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, tenuto conto delle disposizioni e delle limitazioni specificate alle lettere a)-m) del medesimo comma 3; presa visione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale" predisposto dalla competente Unità Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale", tenuto conto delle osservazioni formulate in merito dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (A.R.P.A.), di cui alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 e dalla Direzione Generale "Urbanistica e Territorio" osservano che i terreni di loro proprietà rientrano ampiamente nelle definizioni della "Classe II" così come specificato nella deliberazione n. VII/9776 del 2/7/2002 della Giunta Regionale "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale" al capitolo 5 tabella 1.


Chiedono pertanto con la presente di classificare in "Classe II" i terreni di loro proprietà siti in via Dante in sede di definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano di zonizzazione acustica del Comune di Lomagna.

Ritenendo altresì importante porre l'attenzione sulla delibera approvata dalla Giunta Regionale Lombarda nr. VII/9776 del 2/7/2002 sia al capitolo 2.4 paragrafo 3 "Infrastrutture ed impianti produttivi o commerciali" che al capitolo 4 paragrafo 9 "Criteri di zonizzazione a carattere generale" i sottoscritti chiedono che qualora non venga accettata l'osservazione di cui sopra si proceda in subordine a classificare in "Classe III" tutto il territorio compreso tra Via De Gasperi e Via Dante, recependo di fatto le indicazioni della Giunta Regionale della Lombardia dettate dai "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".


E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

In fede


Fumagalli Alessandro



Fumagalli Luigi



Maggioni Adriano




Mandelli Renato



Manganini Carlo



Manganini Mario




Reduzzi Alberto




Ruggeri Marco



Sala Giancarlo




# Peg-Pérego



Spett.le

Comune di LOMAGNA



Oggetto: *Piano di zonizzazione acustica - OSSERVAZIONI -*

La sottoscritta società PEG PEREGO S.p.a. con sede in Arcore Via A.De Gasperi, 50, proprietaria dello stabilimento sito in Lomagna Via Milano, 43, con la presente intende esprimere le proprie osservazioni in merito alla classificazione dell'area del proprio stabilimento con il nuovo piano di zonizzazione acustica.

Essendo la zona dello stabilimento, zona di comparto industriale facente parte di una realtà di siti industriali esistenti da decenni, con la presente si chiede la possibilità di riclassificazione dell'area da CLASSE V a CLASSE VI, per evitare che dette attività industriali possano essere penalizzate da parametri dettati dai valori limite delle emissioni acustiche, compromettendo la normale attività lavorativa.

Fiduciosi di un accoglimento della presente cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Arcore, 23.05.03

PEG PEREGO SPA



## 1. INTRODUZIONE

Oggetto del presente rapporto è la stesura delle controdeduzioni alle osservazioni, avanzate dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Lecco, sul Piano di Zonizzazione Acustica, pervenute al Comune di Lomagna.

Il presente documento va quindi a completare le analisi alle osservazioni già presentate al Comune nel documento del Luglio 2003.

### 1.1 – DESCRIZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Nella Tabella che segue vengono indicate le osservazioni giunte al Comune con spiegate, in modo sintetico, le motivazioni inoltrate dall'ARPA "Dipartimento Provinciale di Lecco".

<b>Prot. N°</b>	<b>Mandatario</b>	<b>Osservazioni n.</b>	<b>Richieste</b>	<b>Osservazioni/Motivazioni</b>
N° 120892/4.16	ARPA Dipartimento Provinciale di Lecco	1	Prevedere una diversa classe per le aree classificate in classe I	Più consona per la presenza sul territorio di terreni agricoli in uso ad aziende (area a confine del Comune di Casatenovo e Missaglia ed zona a sud del Comune di Osnago).
		2	Classificazione di alcune infrastrutture stradali	Richiedere i criteri di classificazione delle infrastrutture stradali (Via Garcia Lorca, Via del Mulino, Via Milano).
		3	Classe II posta in prossimità della zona industriale	Caratterizzare tale area
		4	Specificare i criteri di frazionamento della zona industriale	Delineare i criteri con cui tali aree sono state classificate in classe IV piuttosto che in classe V
		5	Compatibilità del Piano di zonizzazione acustica di Lomagna con il confinante Piano di zonizzazione acustica del Comune di Usmate-Velate	Verificare la classe in cui è stata inserita l'area del Comune di Usmate-Velate confinante con il comune di Lomagna

Ricordiamo che le *Classi di destinazione d'uso del territorio*, come da Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14/11/97, sono le seguenti:

**CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**

*Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc....*

**CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

*Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.*

**CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO**

*Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.*

**CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA**

*Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.*

**CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**

*Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.*

**CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**

*Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.*

## **2. ESAME OSSERVAZIONI (ARPA)**

---

### **1 – ANALISI PUNTO N°1**

Laddove possibile, come indicato dalle norme, bisogna adottare la minima classificazione.

Le Classi I, adottate per il territorio comunale di Lomagna, sono previste per quelle aree che da PRG sono considerate di tutela ambientale – ecologica: zone di rispetto ecologico della Valle del Curone, zone di rispetto delle sorgenti e dei corsi d'acqua.

Riteniamo le scelte effettuate compatibili con lo strumento urbanistico del comune (P.R.G.).

### **2 – ANALISI PUNTO N°2**

La classificazione di Via Garcia Lorca è in gran parte la medesima di via del Mulino (classe IV per entrambe).

Solo un tratto era classificato in Classe III.

A tale proposito viene aggiornata la planimetria “ Piano di Zonizzazione acustica – B rev. 2 Gennaio 2004” inserendo tutta la Via Garcia Lorca in classe IV.

In riferimento alla nota su Via Milano *“Si ricorda che è opportuno seguire il criterio di cui al punto 2.1 della D.G.R n. VII/9776 secondo il quale la presenza di strade di grande comunicazione ha l'effetto di determinare la classificazione delle aree vicine all'infrastruttura stradale stessa e non viceversa”* si fa presente che, come sottolineato al punto 2.1 del D.G.R. suddetto, tale considerazione vale per la strade di tipo A,B,C,D.

La Via Milano è una strada di tipo E o F, quindi si ritengono idonee le scelte effettuate.

### **3 – ANALISI PUNTO N°3**

La zona in Classe II indicata è una zona di verde privato, di pregio, di interesse ambientale-artistico-architettonico con bassa densità di popolazione.

#### 4 – ANALISI PUNTO N°4

Il frazionamento di un area industriale come quella della Via Milano, considerata omogenea anche dal P.R.G. vigente, è dettata da scelte di compromesso.

Riportiamo a tal proposito quanto già segnalato in un'altra osservazione contenuta nel documento: *Analisi delle osservazioni al piano di zonizzazione acustica pervenute al comune di Lomagna luglio 2003* al capitolo "2.3 analisi osservazione n. 3".

Ribadiamo quanto già segnalato nella relazione di accompagnamento al piano di zonizzazione; anche se alcune zone classificate in classe V potrebbero avere le caratteristiche tipiche della classe V e/o VI, chi effettua la suddivisione in classi deve sempre valutare il territorio nella sua globalità.

In tale situazione ci saremmo trovati di fronte al non facile problema della predisposizione di opportune fasce a classificazione intermedia, con limiti che si differenziano al massimo di 5 decibel.

La preoccupazione delle aziende e', giustamente, quella di non veder compromessa la propria attività produttiva dall'imposizione di limiti acustici troppo restrittivi. Una classe VI potrebbe significare, per esempio, la non applicazione del più' restrittivo limite differenziale, quindi le aziende sempre chiedono tale classificazione per le proprie proprietà.

Ma il problema vero, per le aziende, non è comunque la classificazione della loro area industriale, ma delle aree residenziali ad essa contigue. Per tali zone residenziali non e' possibile, una classificazione in classe V o VI, quindi va tenuto presente che il rumore immesso, proveniente per esempio da una sorgente collocata in un'area industriale, deve essere contenuto nei limiti massimi, sia assoluti che differenziali, previsti per quella determinata zona acustica."

Le sorgenti devono rispettare i limiti di tutte le zone acustiche che sono interessate dalle loro emissioni sonore.

Quindi si ribadisce che, la scelta effettuata, risulta essere un giusto compromesso sia per la salvaguardia delle attività delle aziende che per il rispetto della salute del cittadino; la scelta è stata quindi stata dettata dalla realtà della attuale urbanizzazione del territorio.

## **5 – ANALISI OSSERVAZIONE N°5**

La verifica di compatibilità con il Piano di zonizzazione Acustica del Comune di Velate-Usmate non presenta criticità. Il confronto tra i diversi Piani di zonizzazione acustica ha evidenziato una compatibilità di classi, evitando così zone contigue con valori limite che differiscono per più di 5 decibel. Si osservi a proposito la contiguità di classi nell'area "villaggio dei pini" e lungo Via del Mulino.

### **3. CONCLUSIONI**

---

In accoglimento alle osservazione, pervenute al Comune di Lomagna, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, si è ritenuto di aggiornare la tavola B "*Piano di Zonizzazione acustica - rev. 2 Gennaio 2004*". In particolare tutta la Via Garcia Lorca è stata classificata in classe IV.

## ALLEGATI

### OSSERVAZIONI PERVENUTE (ARPA)

COMUNE DI LOMAGNA  
Analisi Osservazioni al Piano di Zonizzazione Acustica



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia


DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCO  
DIREZIONE

Visto:

*[Signature]*  
SINDACO

Oggiono, 10 OTT. 2003

Prot. n. 120892 /4.16



Spett.le Comune di Lomagna  
Via F.lli Kennedy, 20  
23871 Lomagna (LC)  
Alla c.a. Arch. D. Toluzzo

**OGGETTO:** Piano di zonizzazione acustica del Comune di Lomagna. Richiesta parere di competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 13/01.

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 3831 del 26.03.2003 (ns. prot. n. 31514/4.16 del 27/03/03) incrementate quanto in oggetto e tenuto conto delle integrazioni inoltrate con nota di Prot. n. 9983 del 07/08/03 (ns. Prot. n. 96500/4.16 del 11/08/03) a seguito della nostra richiesta Prot. n. 38363/4.16 del 11/04/03, con la presente si trasmette il parere tecnico di competenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE  
(Ing. Franco Olivieri)

All: parere tecnico

Responsabile del procedimento: Dott.ssa G. Gerosa (Tel. 0341/266893 - e-mail: g.gerosa@arpalombardia.it)

Sede del Dipartimento Provinciale: Via I Maggio n. 21/B - 23848 OGGIONO (LC) - tel. 0341 26.68.64 - fax 0341 26.68.53



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCO  
 U.O. AGENTI FISICI

Oggiono, 07/10/03

### PARERE TECNICO

#### OGGETTO: Piano di zonizzazione acustica del Comune di Lomagna

La scrivente U.O., in collaborazione con l'U.O. Territorio ed Attività Integrate, ha analizzato la proposta di zonizzazione acustica inoltrata dal Comune di Lomagna con note di Prot. n. 3831 del 26/03/03 (ns. Prot. n. 31514/4.16 del 27/03/03) e Prot. n. 9983 del 07/08/03 (ns. Prot. n. 96500/4.16 del 11/08/03) per l'espressione del parere di competenza, previsto all'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico".

E' stata valutata la seguente documentazione inoltrata:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 Reg. Delib., Prot. n. 2497;
- Relazione tecnica "Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale" - Aprile 2002 redatta dalla Società Novicon;
- n. 2 tavole di azionamento acustico in scala 1:5000 del territorio comunale;
- n. 2 tavole del PRG in scala 1:2000.

Per quanto di competenza si evidenzia quanto segue:

- sarebbe opportuno prevedere una diversa classe per le aree classificate in classe I caratterizzate dalla presenza di terreni agricoli in uso ad aziende (si vedano: la zona a confine del Comune di Casatenovo e del Comune di Missaglia dove c'è la presenza di un allevamento di galline ovaiole, abitazioni, terreni agricoli coltivati; la zona a sud del Comune di Osnago, anch'essa caratterizzata da terreni coltivati);
- per quanto riguarda la classificazione delle infrastrutture stradali è opportuno chiedere i criteri con i quali essa è stata fatta. A titolo esemplificativo si fa notare che la Via Garcia Lorca, la quale è stata definita (vedasi pagina 13 della relazione tecnica) quale strada con "traffico consistente e

COMUNE DI LOMAGNA  
Analisi Osservazioni al Piano di Zonizzazione Acustica

---

passaggio notevole di veicoli pesanti" (anche i valori di Leq misurati lo confermano) è stata posta in classe III; la Via del Mulino, di analoga tipologia e con valori di Leq più bassi è stata classificata in classe IV. Per quanto concerne la classificazione di Via Milano, si ricorda che è opportuno seguire il criterio di cui al punto 2.1 della D.G.R. n. VII/9776 secondo il quale la presenza di strade di grande comunicazione ha l'effetto di determinare la classificazione delle aree vicine all'infrastruttura stradale stessa e non viceversa;

- si chiede di caratterizzare la zona posta in classe II abbastanza prossima alla zona industriale;
- è opportuno chiedere di specificare i criteri di frazionamento della zona industriale, ovvero i criteri con i quali le ditte sono state classificate in classe IV piuttosto che in classe V (misure, tipologia di attività,....);
- da informazioni acquisite da questa Agenzia risulta che anche il Comune di Usmate-Velate è dotato di classificazione acustica; è pertanto opportuno verificare la compatibilità della zonizzazione fatta con quella del citato comune confinante.


Il Referente  
U.O. Agenti Fisici  
(Dott.ssa G. Gerosa)

*Neosa*

## ALLEGATI


- **STRALCIO TAVOLA B ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
(VARIANTE REV. 02 - GENNAIO 2004)**
  
- **STRALCIO TAVOLA B ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
(VARIANTE REV. 01 - LUGLIO 2003)**
  
- **TAVOLE A E B ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
(VARIANTE REV. 02 - GENNAIO 2004)  
IN FORMATO ELETTRONICO**

**PLANIMETRIA MODIFICATA**  
**COMUNE DI LOMAGNA**  
Piano di Zonizzazione Acustica  
Tavola "B" rev. 02  
aggiornamento Gennaio 2004



Documento Gennaio 2004 – l'intera Via Garcia Lorca è stata classificata in Classe IV (immagine non in scala)

**CARTOGRAFIA PRECEDENTE**  
**COMUNE DI LOMAGNA**  
Piano di Zonizzazione Acustica  
Tavola "B" rev. 01  
aggiornamento Luglio 2003



Documento Luglio 2003 – la Via Garcia Lorca è classificata in Classe IV e brevi tratti in Classe III (immagine non in scala)



L'ingegneria per l'ambiente e la sicurezza

S.A.S. DI F. MONTI & C.  
ENTE NOTIFICATO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI CEE

ORIGINALE

Spett.le  
COMUNE DI LOMAGNA  
Settore tecnico  
Via F.lli Kennedy, 20  
LOMAGNA (LC)



Monte Marenzo 03.02.2004

ALLA C.A. EGR VS GEOM. SANGALLI

**OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO  
COMUNALE DI LOMAGNA**

In riferimento all'incarico per l'analisi delle osservazioni alla Zonizzazione Acustica, affidato alla nostra Società mediante determinazione n.86 del 07/02/2002, in allegato Vi consegnamo la seguente documentazione:

- n. 2 copie della tavola di azzonamento acustico in scala 1:5000.

Disponibili per ogni ulteriore chiarimento, Vi porgiamo i ns piu' distinti saluti.

**NOVICON S.a.S**

**NOVICON S.a.S. di F. Monti & C.**  
Via della Fontana - Loc. Levata  
23804 MONTE MARENZO (LC)  
Tel. 0341.634636 - Fax 0341.634679  
C.F. e P.IVA 01816500134



S.A.S. DI F. MONTI & C.

ENTE NOTIFICATO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI GEE

ALLEGATO D ALLA DELIBERA G.M. C.C.


N. 2 DEL 23/03/04

ORIGINALE

l'Ingegneria per l'ambiente e la sicurezza

Spett.le  
COMUNE DI LOMAGNA  
Settore tecnico  
Via F.lli Kennedy, 20  
LOMAGNA (LC)

Monte Marengo 18.03.2004



ALLA C.A. EGR VS GEOM. SANGALLI

**OGGETTO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI LOMAGNA**

In riferimento all'incarico per l'analisi delle osservazioni alla Zonizzazione Acustica, affidato alla nostra Società mediante determinazione n.86 del 07/02/2002, in allegato Vi consegnamo la seguente documentazione:

- n. 3 copie della tavola di azionamento acustico "A - rev. 3 marzo 2004" in scala 1:5000;
- n. 3 copie della tavola di azionamento acustico "B - rev. 3 marzo 2004" in scala 1:5000;
- n. 3 copie della tavola di azionamento acustico "Perimetro centro edificato - rev. 3 marzo 2004" in scala 1:2000;
- cd contenente le tavole di azionamento acustico "A", "B", e "Perimetro centro edificato" - rev. 3 marzo 2004.

Disponibili per ogni ulteriore chiarimento, Vi porgiamo i ns piu' distinti saluti.

NOVICON S.a.S

NOVICON S.a.S. di F. Monti & C.




Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCO  
DIREZIONE

Visto:

IL SINDACO



RECHIASTO E ALLA DELIBERA

N. 2 DEL 18/03/04

ORIGINALE

Oggiono, 25 FEB. 2004

Prot. n. 2635 /3.3.6  
Pratica n. 1808/04

Spett.le Comune di Lomagna  
Servizio Settore del Territorio  
Via F.lli Kennedy, 20  
23871 Lomagna (LC)

**OGGETTO:** Piano di zonizzazione acustica del Comune di Lomagna. Richiesta parere di competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 13/01.

Con riferimento alla Vostra richiesta Prot. n. 985/1444/1554 del 05/02/04 (ns. Prot. n. 15517/3.3.4 del 09/02/04) inerente quanto in oggetto, con la presente si trasmette il parere tecnico di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE  
(Ing. Franco Olivieri)

All.: parere tecnico

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Bossi (tel. 0341 26.68.83 - e-mail: p.bossi@arpalombardia.it)

Sede del Dipartimento Provinciale: Via I Maggio n. 21/B - 23848 OGGIONO (LC) - tel. 0341 26.68.64 - fax 0341 26.68.53



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCO  
U.O. Territorio e Sistemi Ambientali

Oggiono, 24 FEB. 2004

### PARERE TECNICO

**OGGETTO:** Parere piano di zonizzazione acustica Comune di Lomagna.

Con riferimento alla richiesta del Comune di Lomagna Prot. n. 985/1444/1554 del 05/02/04, la scrivente U.O. ha analizzato le controdeduzioni della società Novicon alle osservazioni di cui alla nota Arpa Prot. n. 120892/4.16 del 10/10/03.

Si ribadisce che l'attribuzione della classe I. all'attività produttiva dell'azienda agricola "Vigorelli Dario" di allevamento industriale di galline ovaiole (zona a confine del Comune di Casatenovo) risulta incompatibile con i criteri di cui alla D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/02.

Tutte le altre osservazioni fatte sono state accolte.

Si esprime pertanto, complessivamente, parere favorevole al piano di zonizzazione acustica redatto.

Il Responsabile dell'U.O.  
Territorio e Sistemi Ambientali  
(Dott.ssa Paola Bossi)

Il Dirigente Fisico  
(Dott.ssa G. Gerosa)

